

Newsletter Legale

N° 8 del mese di Settembre 2024

Indice:

8.1 L'esclusiva nel contratto di agenzia

8.2 L'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali

8.3 Svolgimento di fatto dell'attività di incasso da parte dell'agente

8.1 L'esclusiva nel contratto di agenzia

Con la sentenza n. 111 del 30 maggio 2024 il Tribunale di Piacenza si è pronunciato sul tema del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia.

In particolare, nella suddetta sentenza il Tribunale adito ha stabilito che:

- il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 codice civile è un elemento non essenziale, ma naturale del contratto di agenzia ed è, quindi, derogabile per volontà delle parti;
- la deroga all'esclusiva in favore dell'agente comporta che allo stesso agente non spetta il diritto, sancito dall'art. 1748 codice civile, alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dalla preponente.

8.2 L'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali

Con la sentenza n. 305 del 25 giugno 2024 la Corte di Appello di Milano si è pronunciata sul tema dell'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali da parte dell'agente, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul punto.

Infatti, secondo la Suprema Corte in tema di rapporto di agenzia deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

A tale consolidato orientamento della Cassazione si è adeguata la Corte di Appello di Milano con la sentenza in commento, stabilendo che qualora un contratto di agenzia contenga una clausola in base alla quale l'estratto conto provvigioni si considera approvato se non contestato entro 30 giorni, tale approvazione dell'estratto conto non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei singoli rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali da cui derivano gli addebiti e gli accrediti.

Pertanto, l'approvazione tacita dell'estratto conto provvigioni da parte dell'agente riguarda solo le somme risultanti nell'estratto conto, ma non vale come rinuncia ad eventuali crediti per affari non compresi negli estratti conto approvati.

8.3 Svolgimento di fatto dell'attività di incasso da parte dell'agente

Nella prassi a volte si verificano casi in cui un agente svolge di fatto l'attività di incasso per conto della preponente, nonostante tale attività sia formalmente vietata dal contratto o manchino le condizioni previste dagli accordi economici collettivi.

In tali casi, quindi, si pone il problema se l'agente abbia o meno diritto ad un compenso per l'attività di incasso in concreto svolta in favore della preponente.

In proposito si segnala che in giurisprudenza vi sono due orientamenti che riconoscono all'agente il diritto ad un compenso in caso di svolgimento di fatto dell'attività di incasso.

In base al primo orientamento giurisprudenziale, tenuto conto che esiste la libertà di forma in ordine alla pattuizione attributiva all'agente dell'attività di incasso, deve essere valorizzato l'effettivo



comportamento delle parti, per cui deve ritenersi conferito l'incarico di incasso per fatti concludenti, qualora l'agente dimostri in giudizio sia lo svolgimento in maniera stabile di tale attività, sia la mancata opposizione o il tacito consenso della preponente.

In base al secondo orientamento giurisprudenziale, laddove l'attività di incasso sia svolta di fatto dall'agente, quest'ultimo potrà richiedere il pagamento del relativo compenso mediante l'azione di ingiustificato arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c., ma in tale ipotesi dovrà dimostrare in sede giudiziaria che la preponente si è giovata dell'attività di incasso da lui prestata, senza ricevere alcun corrispettivo.